

STATUTO
della
"ASTAD – ASSOCIAZIONE MARIA NORA ECONOMO PER LA TUTELA DELL'ANIMALE
DOMESTICO" - TRIESTE

SCOPI

Art. 1) L' "ASTAD – ASSOCIAZIONE MARIA NORA ECONOMO PER LA TUTELA DELL'ANIMALE DOMESTICO" è un'associazione di utilità e solidarietà civile e sociale, senza fini di lucro, avente per scopo:

- a) gestire il rifugio "Maria Nora Economo" per animali abbandonati;
- b) creare e sviluppare nella cittadinanza il senso di coscienza verso gli animali domestici, inteso come principio conforme alla sua civiltà;
- c) promuovere con i mezzi più appropriati proposte di legge che disciplinino il trattamento verso gli animali domestici e che limitino la detenzione in cattività di animali ed uccelli, per loro natura liberi;
- d) tutelare, con i mezzi più appropriati, il diritto del cittadino a possedere e detenere animali domestici nella propria abitazione entro i limiti della ragione e dell'igiene, promuovendo anche nei modi e nelle sedi più appropriate idonea disciplina normativa e regolamentare;
- e) organizzare in via generale ricoveri per cani e gatti abbandonati o rinunciati, provvedendo a collocare gli animali stessi;
- f) accogliere e curare animali malati.

L'Associazione può inoltre adottare ogni altra iniziativa per il conseguimento dei suoi fini, compresi in particolare accordi con altri enti pubblici o privati, il tutto per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali domestici.

L'Associazione svolge attività di volontariato per fini esclusivi di solidarietà civile e sociale ai sensi della legge 266/1991, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 12/1995 e del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 33/2003), nonché delle altre norme vigenti in materia.

SEDE E ANNO SOCIALE

Art. 2) L'Associazione ha sede in Trieste.

Il Consiglio Direttivo individua l'indirizzo della sede sociale nell'ambito territoriale del suddetto comune.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

SOCI

Art. 3) Possono presentare domanda di ammissione a socio i soggetti maggiori di età.

La domanda importa l'adesione ai principi e agli scopi perseguiti dall'Associazione, nonché l'impegno a seguire lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio informa l'interessato sulla motivazione del rifiuto.

Requisito per l'ammissione è la comprovata dedizione alla tutela degli animali domestici, con carattere di spontaneità e senza secondi fini, nonché la disponibilità a cooperare all'attività dell'Associazione.

La qualità di dipendente o di ex dipendente è incompatibile con quella di socio. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di derogare a tale incompatibilità purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data della cessazione della stessa.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sugli eventuali utili o avanzi di bilancio, dei quali è esclusa la distribuzione sotto qualsiasi forma.

E' escluso qualsiasi rimborso diretto o indiretto dei canoni sociali.

Art. 4) I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) benemeriti;
- d) volontari;
- e) junior.

Ogni socio ordinario è tenuto a pagare il canone annuo minimo stabilito dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori quelli che versano un canone annuo almeno triplo del minimo fissato per i soci ordinari.

I soci benemeriti sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze verso l'Associazione e possono essere esentati dal pagamento del canone annuo.

Sono soci volontari quelli che, dopo aver conseguito un attestato di idoneità interno, operano con continuità presso il Rifugio. Essi pagano il canone alla pari dei soci ordinari.

I minori di diciotto anni possono essere ammessi quali soci junior. Questi partecipano alle Assemblee quali uditori, ma non hanno diritto di voto e non possono rilasciare deleghe. Il canone annuo minimo per i soci junior è pari alla metà del canone previsto per i soci ordinari. Al compimento del diciottesimo anno il socio junior diventa di diritto socio ordinario.

Tutte le attività dei soci a favore dell'Associazione, comprese quelle dei volontari che operano in via continuativa presso il Rifugio, sono a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5) L'Assemblea dei soci è formata dai soci ordinari, sostenitori, benemeriti, volontari.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci delle categorie suindicate.

In seconda e in terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Essa è comunicata ai soci con lettera semplice, oppure a mezzo stampa, almeno otto giorni prima della data fissata.

Ogni socio può farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro socio. Nelle votazioni concernenti il rinnovo delle cariche sociali, ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

Art. 6) L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina il Consiglio Direttivo ed i Revisori;
- 3) fissa i canoni sociali;
- 4) approva il regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, che non siano devoluti alla competenza degli altri Organi sociali.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, possibilmente entro quattro mesi e comunque non oltre sei mesi dalla fine del precedente anno sociale.

Essa è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando ne faccia motivata richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei soci ed in tal caso entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 7) L'Assemblea straordinaria è convocata per procedere alla modifica del presente Statuto, alla fusione con altra associazione o ente avente le medesime finalità, allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché rappresenti almeno il 30% dei soci e in terza convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti purché rappresentino almeno il 10% dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8) L'amministrazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di undici Consiglieri, eletti esclusivamente tra i soci.

La determinazione del numero volta a volta spetta all'Assemblea, con effetto a decorrere dall'esercizio successivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni anno in ragione di un terzo dei suoi componenti.

I Consiglieri eletti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

L'elezione avviene sulla base di liste, che possono essere presentate, in conformità al regolamento elettorale, sia da un numero di soci pari ad almeno il 10% dell'organico e in regola con il pagamento della quota annua, sia dal Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei Consiglieri e sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti fra proposte presentate in alternativa, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in sua assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Vicepresidente. La firma apposta dal Vicepresidente costituisce di per sé prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione, con ogni potere salvo quelli riservati all'Assemblea.

Esso in particolare:

- a) decide sulle domande di ammissione a socio e sulle dimissioni;
- b) definisce le aree di attività per le quali singoli Consiglieri possono essere delegati a garantire l'esecuzione dei programmi nell'ambito delle decisioni prese dal Consiglio stesso;
- c) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) elabora il programma delle attività sociali;
- e) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- f) provvede alla compilazione delle norme regolamentari di gestione dei ricoveri degli animali;
- g) stipula i contratti e gli accordi necessari per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- h) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- i) assume e licenzia il personale dipendente;
- j) istituisce, ove creda, un patronato;

- k) predispone il regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- l) adotta i provvedimenti disciplinari indicati nell'articolo 12;
- m) definisce gli argomenti di ordinaria amministrazione che possono essere trattati e decisi da un Comitato ristretto.

Art. 10) Per ciascuno degli argomenti identificati ai sensi della lettera *m* dell'art. 9, il Presidente può istituire un Comitato ristretto, composto da se stesso (o, in sua assenza, dal Vicepresidente) e da almeno due Consiglieri, designati in funzione delle specifiche competenze richieste dai temi da trattare.

Il Comitato ristretto informa del suo operato il Consiglio Direttivo nel corso della riunione successiva.

REVISORI

Art. 11) L'Assemblea nomina tra i soci un Revisore, oppure un Collegio dei Revisori formato dal Presidente e da due Revisori effettivi.

Nomina inoltre un Revisore supplente.

Il Revisore unico o il Presidente del Collegio devono avere la qualifica di avvocato, dottore o ragioniere commercialista ancorché non più iscritto all'albo, oppure docente universitario anche non di ruolo in materie giuridiche o economiche.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione.

I Revisori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I Revisori svolgono la propria attività a titolo gratuito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 12) I provvedimenti disciplinari a carico dei soci sono, a seconda della gravità dell'addebito:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione per un tempo non superiore a sei mesi;
- c) l'esclusione.

Nessuna misura disciplinare può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato, con lettera raccomandata, a dare spiegazioni scritte entro il termine di quindici giorni.

Il mancato pagamento del canone per oltre un anno comporta la decadenza da socio.

PATRIMONIO E ENTRATE SOCIALI

Art. 13) Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da tutti i beni di qualunque natura ad essa appartenenti.

Art. 14) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai canoni pagati dai soci;
- b) dalle elargizioni effettuate dai soci o da terzi;
- c) da donazioni, eredità, legati;
- d) da ogni altra entrata a favore dell'Associazione.

ATTIVITA'

Art. 15) L'attività dei soci in favore dell'Associazione e per gli scopi istituzionali della stessa è essenzialmente gratuita.

E' fatto salvo il rimborso delle spese a favore dei soci e dei componenti degli Organi elettivi.

DURATA

Art. 16) La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione può essere sciolta solo per deliberazione dell'Assemblea, appositamente convocata.

Nel caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla devoluzione degli eventuali fondi residui in favore di altro ente o associazione aventi i medesimi fini o, in mancanza, in favore del Comune di Trieste.

E' escluso il riparto tra i soci.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il numero dei Consiglieri è stabilito in otto.

In relazione alle elezioni del Consiglio Direttivo contestuali all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, che si terranno nel periodo aprile-giugno 2008, le liste elettorali contenenti un numero di candidati non inferiore ad otto potranno essere presentate, dal C.D. in carica e da un numero di Soci pari ad almeno il 20% dell'organico in regola con il pagamento della quota annua, mediante deposito nella sede sociale almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni stesse.

Gli otto Consiglieri eletti resteranno in carica nel numero di tre per tre anni, di tre per due anni e di due per un anno, in relazione alle maggiori preferenze ricevute o in subordine in relazione alla maggiore anzianità quale socio.

Sarà nominato un solo Revisore, anziché un Collegio dei Revisori.

VISTO: IL PRESIDENTE